

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1475

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZACCAGNINI, SERVADEI, GUNNELLA

Presentata il 22 maggio 1969

Estensione dell'applicazione delle norme previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, concernente l'immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli ultimi anni sono stati istituiti alcuni istituti d'istruzione artistica in centri nei quali avevano precedentemente funzionato istituti del medesimo tipo, legalmente riconosciuti e gestiti da enti pubblici locali. L'istituzione degli istituti statali ha determinato la graduale estinzione di quelli legalmente riconosciuti, fino alla totale loro soppressione. Negli istituti soppressi prestavano servizio da vari anni insegnanti assunti dagli enti locali mediante pubblici concorsi od altre forme che ne garantivano la stabilità nel rapporto d'impiego e il godimento del relativo trattamento economico. Ovviamente tali insegnanti, nella sostituzione degli istituti statali a quelli legalmente riconosciuti, non hanno potuto trovare possibilità di sistemazione nei ruoli dello Stato, ciò essendo consentito dalle norme vigenti soltanto nei confronti degli insegnanti di ruolo degli istituti pareggiati trasformati in istituti statali. Allo scopo di non privare gli insegnanti in parola di qualsiasi possibilità di oc-

cupazione, nell'ordinanza sul conferimento degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1968-69 è stato previsto un loro diritto di precedenza nel conferimento degli incarichi negli istituti statali di nuova istituzione. Tale concessione, per altro, limita i propri effetti alla conservazione del precario rapporto d'impiego non di ruolo e lascia inalterate tutte le possibilità di cessazione dell'impiego medesimo in tutti i casi in cui alle nuove cattedre siano assegnati o trasferiti insegnanti di ruolo. Una simile eventualità tiene in stato di comprensibile apprensione gli interessati che, dopo molti anni di servizio e avendo superato i limiti di età prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi, vedono seriamente compromessa o, quanto meno, assai incerta la propria posizione in seno alla scuola che per essi è, di solito, l'unica fonte di lavoro.

Per citare alcuni soltanto degli esempi più recenti, si trovano nell'accennata situazione gli insegnanti dei cessati licei artistici di Pe-

scara, di Ravenna e di Verona. Nella medesima situazione verrebbero a trovarsi gli insegnanti del liceo artistico di Genova quando fosse completo il liceo artistico statale istituito, con gradualità dalla 1ª classe, dal 1º ottobre 1967.

Il Ministero della pubblica istruzione, preoccupato della sorte dei suddetti insegnanti, ritenne di offrir loro una possibilità di sistemazione nei ruoli dello Stato, proponendo in sede di preliminare esame della proposta di legge presentata dal senatore Russo e divenuta poi, dopo l'approvazione del Parlamento, la legge 28 marzo 1968, n. 359, che uno dei due anni di servizio prescritti per l'ammissione ai concorsi riservati potesse essere stato prestato, oltre che in istituti statali o pareggiati di istruzione artistica, anche in istituti legalmente riconosciuti. La proposta, per altro, non fu accolta e, per tanto, gli in-

segnanti di cui trattasi sono rimasti fuori dall'applicazione della citata legge.

Con la presente proposta si intende, più restrittivamente, ammettere ai concorsi previsti dalla citata legge 28 marzo 1968, n. 359, gli insegnanti non di ruolo degli istituti di istruzione artistica legalmente riconosciuti gestiti da enti pubblici locali o loro consorzi.

Poiché gli interessati giustamente insistono affinché sia loro scongiurato il rischio, sempre più imminente, di perdere, dopo tanti anni di servizio, il posto di lavoro, non senza segnalare l'urgenza di una soluzione, atteso che i lavori per l'applicazione della legge n. 359, sono in via di conclusione, i firmatari della presente proposta di legge confidano nella sollecita approvazione dell'articolo unico indicato, il quale consentirebbe ai predetti insegnanti di poter partecipare ai concorsi previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 359.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai concorsi previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, possono partecipare anche gli insegnanti non di ruolo che negli anni dal 1961-62 al 1967-68 incluso abbiano prestato servizio in istituti d'istruzione artistica legalmente riconosciuti gestiti da enti pubblici locali o da consorzi costituiti fra enti pubblici locali e siano cessati di funzionare in conseguenza della istituzione, nella stessa città, di istituti statali d'istruzione artistica del medesimo tipo.